

STATUTO

IDEIAMO SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA DANDOLO 6

Numero REA: VA - 400411

Codice fiscale: 04080050125

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

2025 da Intesa Sanpaolo S.p.a., filiale di Azzate, recante il n.ro 3504562005-09, all'ordine della società;

- per euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) dal signor PIRONI LUCA mediante un assegno circolare non trasferibile di pari importo, emesso in data 16 aprile 2025 da Intesa Sanpaolo S.p.a., filiale di Azzate, recante il n.ro 3504562006-10, all'ordine della società;

- per euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) dalla società "NODO S.R.L." mediante un assegno circolare non trasferibile di pari importo, emesso in data 15 aprile 2025 da UniCredit S.p.a., filiale di Magenta, recante il n.ro 7406340706-11, all'ordine della società.

6) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'organo amministrativo resterà in carica fino a revoca o dimissioni.

A comporre il Consiglio vengono nominati i signori: Pironi Luca soprageneralizzato e Piazza Mariacristina nata a Como il 31 gennaio 1976; Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor Pironi Luca.

Il signor Pironi Luca qui presente accetta la carica e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.

7) Ai sensi di legge e dell'art. 19 del vigente statuto sociale, verrà nominato l'organo di controllo con successiva delibera dell'assemblea dei soci nel più breve tempo possibile.

7) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2065 (duemilasessantacinque).

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

8) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di Euro 2.230,00.

L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"IDEIAMO SRL IMPRESA SOCIALE"

o in forma abbreviata "IDEIAMO SRL IS"

L'ente è una Società a responsabilità Limitata, senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, dal Libro quinto del codice civile, nonché del presente statuto.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distinti-

vo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Impresa Sociale" o dell'acronimo "IS" è obbligatorio, a sensi di legge.

Articolo 2

Sede

2.1 La sede della società è fissata nel Comune di Varese.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

Essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, stabilimenti, rappresentanze ed uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Durata

3. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2065 (duemilasessantacinque).

Articolo 4

Oggetto

La società esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. In particolare, in ossequio al disposto dell'art. 2 D. Lgs. 112/2017, ha per oggetto l'esercizio di attività di interesse generale relative a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, di bambini, giovani, adulti ed anziani, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 2 del D. lgs n. 112/17;
- l'organizzazione, gestione ed erogazione di attività culturali, artistiche, turistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse e focalizzate su attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura, dell'ambiente e del territorio e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017.

L'impresa sociale potrà partecipare a gare d'appalto e/o bandi indetti da Enti Pubblici e Privati per la realizzazione delle attività previste da presente Statuto.

Le attività di interesse generale sono realizzate e declinate, in particolare, ma non esclusivamente, per il tramite della gestione di tutti i servizi necessari o utili al raggiungimento delle finalità, estrinsecandosi in particolare nelle seguenti attività:

- gestione di scuole e di istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riferimento a scuole dell'infanzia, asili nido, scuole primarie e secondarie ed in generale ogni altra attività di carattere socio-educativo ed assistenziale,

ivi compreso l'esercizio di palestre, piscine, campi sportivi, mense scolastiche, circoli ricreativi e ogni realizzazione di servizi sociali connessi agli scopi ed ai fini sopra evidenziati;

- realizzazione, produzione e vendita di contenuti editoriali (ad eccezione dei quotidiani), pubblicazioni e libri, audio e video, in forma cartacea, elettronica e multimediale;
- organizzazione di manifestazioni, eventi, sponsorizzazioni, fiere e mostre, realizzazione di pubblicazioni e brochure;
- attività ricettiva e di somministrazione di alimenti e bevande dipendente o funzionalmente collegata all'attività di interesse sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie non nei confronti del pubblico di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, consorzi e simili, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio purché allo scopo di stabile investimento.

Tutta l'attività, compresa quella accessoria, potrà essere esercitata in Italia e all'estero, in tutte le forme e le modalità consentite dalla legge vigente per tempo e/o per territorio.

La società può compiere in via residuale, non principale e non prevalente secondo il disposto dell'art. 2 c. 3 d.lgs. 112/2017, tutte le operazioni commerciali (compresa la vendita dei prodotti inerenti propria attività anche on line e la prestazione di servizi di consulenza, orientamento, assistenza, pianificazione strategica ed organizzativa ad altre organizzazioni, in particolare ad Enti pubblici e privati, religiosi, scolastici, Imprese sociali ed Enti del Terzo Settore oltre che, nei limiti consentiti, società, enti o imprese commerciali), industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società, tra cui in particolare le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la ven-

dita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. Ai sensi dell'art. 2464 2 e 3 comma c.c. possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

5.5 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.

Articolo 6

Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese e dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1 L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale sia mediante acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del d.lgs 112/2017.

7.1.2 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.3 Nella nozione di "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, e quindi, ol-

tre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario.

In tutti i casi in cui la natura del negozio preveda un corrispettivo diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato in prosieguo.

7.1.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.2.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore dei soci.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero a coloro che giustificano la propria qualità di socio esibendo un valido titolo di acquisto debitamente depositato a Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti coloro che ne hanno diritto, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato a Registro Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

7.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuntiatio, avrà la possibilità di non prestare

il proprio consenso alla conclusione del contratto.

7.2.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo articolo 11.1.

7.2.5.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro tre mesi dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

7.2.6 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

7.2.7 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

7.3 La cessione delle partecipazioni senza l'osservanza delle suddette formalità sarà possibile qualora il socio abbia ottenuto la rinuncia scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Articolo 8

Morte del socio

8. In caso di morte di un socio la partecipazione sociale non si trasmette automaticamente agli eredi, i quali avranno pertanto diritto ad essere liquidati secondo le modalità di cui al successivo articolo 11, salvo che non intervenga un accordo di continuazione tra i soci superstiti e uno o più eredi del socio defunto entro centottanta dalla data dell'apertura della successione.

La decisione circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione sarà assunta dai soci con la maggioranza di cui all'articolo 26 del presente atto, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

In caso di trasferimento della partecipazione sociale a causa di morte ad una pluralità di soggetti la partecipazione stessa si suddividerà automaticamente tra gli stessi in proporzione alla propria quota di acquisto per causa di morte, senza bisogno, pertanto, di nominare un rappresentante comune.

In ogni caso in cui si renda necessario effettuare una valutazione della quota, compresi quelli regolamentati dai successivi articoli, la stessa dovrà tener conto delle necessità definite dalla legge nel caso specifico, nonché delle condizioni e limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Articolo 9

Recesso

9.1 Il socio può recedere dalla società nei casi di cui all'articolo 2473 c.c., nel rispetto dei limiti di cui al d.lgs. 112/17, ovvero qualora non abbia concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- b. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Esclusione

10.1 L'esclusione dei soci nei casi previsti dalla legge deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione.

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nell'ipotesi prevista dagli articoli 8 e 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi nel rispetto del limite di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) del d.lgs. 112/17.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al medesimo comma 3, lettera a) dell'articolo 3 del d.lgs. 112/17.

Articolo 12

Amministratori

12.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a nove amministratori secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

All'avvenuto superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, un membro è nominato da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs 112/2017.

12.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

12.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.lgs. 112/2017, ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al D.lgs. 58/98.

12.4 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo

7 del D. Lgs 112/2017.

12.5 Se, per qualsiasi causa, venisse a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

12.6 Se, per qualsiasi causa, viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea d'urgenza (e comunque entro trenta giorni) perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

12.7 Se viene meno un numero inferiore di amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2386 CC; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.6 La nomina degli amministratori può essere riservata a soggetti esterni. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea dei soci.

Articolo 13

Durata della carica, revoca, cessazione.

13.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

13.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

13.3.1 La cessazione e la sostituzione degli amministratori è disciplinata dagli articoli 2385 e 2386 c.c.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

14.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente, se non già nominati dai soci, nel rispetto di quanto previsto da all'art. 7, comma 2 del d.lgs. 112/2017.

14.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

14.3 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

14.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 15

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

15.1 Nei casi eventualmente previsti dalla legge, nonchè in caso di richiesta di un amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

15.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

15.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

15.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

15.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, l'organo di controllo e il revisore se nominati.

15.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

15.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In particolare l'organo amministrativo comunque formato, ai sensi di quanto previsto dalla legge e nello specifico dall'art. 2086 CC, ha il compito di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazio-

ne tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

16.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

16.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

16.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

16.6 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

16.7 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

16.8 Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11 del d.lgs. 112/2017 l'organo amministrativo curerà la predisposizione di un apposito regolamento di disciplina dei casi e delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività, anche mediante la nomina di comitati all'uopo costituiti.

Articolo 17

Rappresentanza

17.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

17.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la

rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

17.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

17.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

17.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 18

Compensi degli amministratori

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, il tutto nel rispetto ed entro i limiti delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 2, lettera a) del d.lgs. 112/2017.

Articolo 19

Nei casi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo e/o di revisione, essi dovranno/potranno nominare alternativamente, con decisione assunta ai sensi di legge e del vigente statuto:

- 1) un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti aventi i requisiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti del c.c., a cui affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale;
- 2) un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti aventi i requisiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti c.c., a cui affidare unicamente il controllo sulla gestione, delegando ad un organo di Revisione esterno (sia esso persona fisica o giuridica) la revisione legale;
- 3) un Sindaco Unico avente i requisiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti c.c., a cui affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale;
- 4) un Sindaco Unico, avente i requisiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti c.c., a cui affidare unicamente il controllo sulla gestione, delegando ad un organo di Revisione esterno (sia esso persona fisica o giuridica) la revisione legale.

All'avvenuto superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, l'organo di controllo è nominato in forma collegiale e un membro è nominato da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11

del D.Lgs. 112/2017, in base al regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

La retribuzione degli Organi di Controllo e/o di Revisione è fissata dall'assemblea all'atto della nomina. In difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2.

Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Articolo 20

Decisioni dei soci

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto.

20.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nei limiti dello statuto e delle vigenti disposizioni di legge;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.

Articolo 21

Diritto di voto

21.1 Hanno diritto di voto tutti coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio esibendo un valido titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese, il tutto comunque salvo il rispetto dell'art.2470 cod.civ.

21.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

21.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi degli articoli 2464 e 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 22

Assemblea

22.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 21.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

22.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

22.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione (che non potrà svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima), per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

22.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo e/o il revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, organo di controllo e/o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 23

Svolgimento dell'assemblea

23.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

Articolo 24

Deleghe

24.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

24.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

24.3 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

Articolo 25

Verbale dell'assemblea

25.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

25.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissen-

zienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo

25.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

25.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26

Quorum costitutivi e deliberativi

26.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

26.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

26.3 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma terzo c.c.

Articolo 27

Bilancio e utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Salvo quanto previsto nel successivo paragrafo, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo paragrafo.

L'organo amministrativo deve, oltre alle disposizioni previste dal Codice Civile in tema di Società di Capitali, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017 e deve tenere conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale e delle attività svolte.

Sia il bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono essere depositati presso il competente registro delle imprese.

Il bilancio sociale deve essere, inoltre pubblicato sul sito internet della società e, a tal fine, la stessa dovrà dotarsi di un sito internet.

Articolo 28

Trattamento economico dei lavoratori

28.1 I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale.

Articolo 29

Volontariato

29.1 E' ammessa la prestazione di attività di volontariato. Ricorrendo tale ipotesi, il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, non può essere superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

29.2 I volontari vanno iscritti in un apposito registro.

29.3 I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività svolta dalla società, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 30

Destinazione degli utili ad enti del terzo settore

30.1 La società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 d.lgs. 112/17, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

31.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

31.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti

dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

31.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

31.4 In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) d.lgs. 112/17, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni, ovvero, su decisione assunta ai sensi di legge, ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.

Articolo 32

Norme applicabili

32.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di cui al d.lgs. 112/17, al codice del Terzo settore ed alle norme del codice civile, per quanto non espressamente disciplinato ed in quanto compatibili.

L'imposta di bollo verrà assolta in sede di registrazione con procedura telematica.

Spese e tasse del presente atto sono a carico della società.

La signora FERRARI ELISABETTA dichiara di essere coniugata in regime patrimoniale di separazione dei beni;

il signor PIRONI LUCA dichiara di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore dieci e dieci.

Consta di sei fogli dattiloscritti da mani fide e completati a mano da me notaio per intere pagine venti e sin qui di questa ventunesima.

F.to Luca Pironi

f.to Elisabetta Ferrari

f.to Stefano Tullio Andrea Ottavio Bassi

f.to Chiara Bardelli Notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005 numero 82 che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.